







LICEO LUCIO PICCOLO

CAPO D'ORLANDO (ME)

Liceo Scientifico di ordinamento - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Artistico

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103 - e-mail: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@istruz

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO Prot. 0022420 del 02/10/2023 II-2 (Uscita) Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al DSGA
All'albo ol line
Al sito web - sezione Elezione OO.CC.

Agli atti

CIRCOLARE N. 45

Oggetto: Elezioni Scolastiche per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. n. 215 /1991 riguardante le disposizioni in materia di elezioni degli OO.CC. della scuola a livello di Circolo - Istituto e ss.mm.ii. apportate con O.M. n. 267/1995, n. 293/1996, n. 277/1998:

VISTO il D. Lgs n. 297 del 16/04/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la C. M. n. 29795 dell'11/09/2023 avente ad oggetto " Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2023/2024";

VISTA la nomina della Commissione Elettorale prot. n. 21981 del 27/09/2023;

VISTO il decreto di indizione delle elezioni Prot. 22020 del 27/09/2023

Comunica che le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata (artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91) giovedì 26 ottobre 2023, presso la sede centrale Liceo Lucio

Piccolo, via Consolare antica e presso la sede di via Torrente Forno.

La giornata delle elezioni sarà articolata secondo le indicazioni di seguito riportate.

1. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00, in ciascuna classe, si terrà un'assemblea che sarà presieduta dai docenti, secondo l'orario delle lezioni.

Nel corso dell'assemblea si discuterà il seguente o.d.g.:

- Gli Organi Collegiali –strutture, compiti, modalità di partecipazione e collaborazione.
- Esame di eventuali problematiche emerse nella classe.

A conclusione dell'assemblea si procederà alla costituzione del Seggio così composto: un presidente, un segretario-scrutatore, uno scrutatore. In ogni classe verrà consegnata una busta contenente oltre all'elenco degli elettori (Alunni della classe), i moduli di verbale delle operazioni elettorali e le schede elettorali. Man mano che l'elettore si presenta per votare gli verrà consegnata la scheda, debitamente vidimata da uno scrutatore.

Seguiranno le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti di classe. Appena finite le votazioni il seggio procederà allo spoglio delle schede.

I voti riportati dai singoli candidati verranno segnati nell'apposito verbale relativo alle operazioni elettorali per il Consiglio di Classe. Ultimato lo spoglio delle schede, verranno proclamati eletti come Rappresentanti di Classe i due candidati col maggior numero di voti (a parità di voti si procederà a sorteggio). Quindi i membri del seggio firmeranno il verbale delle operazioni elettorali e lo includeranno, insieme alle schede votate e al foglio delle firme, nell'apposita busta che verrà consegnata allo sportello URP dal docente presente in aula.

Si fa presente che sulla scheda per il Consiglio di classe andrà indicato un solo nominativo (è infatti ammessa una sola preferenza). Ogni studente è elettore ed eleggibile. La carica ha durata annuale.

Si ricorda che il Docente presente nella classe avrà il compito di vigilare sulla corretta gestione dell'Assemblea, sulla corretta espressione del voto, sulle operazioni di spoglio e sulla compilazione dei verbali.

2. <u>Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti</u>

Alle ore 10:00 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto di Istituto e nella consulta provinciale (un presidente e due scrutatori scelti fra gli studenti, di cui uno funge da segretario) rispettivamente:

- •Seggio n. 1 presso Aula Magna sede centrale
- •Seggio n. 2 presso la sede di Torrente Forno

ll materiale (verbali, schede ed elenco degli elettori) sarà a disposizione presso i due seggi, consegnato dall' Ufficio di Segreteria.

Le classi verranno chiamate, per esercitare il diritto di voto, da un collaboratore scolastico e saranno accompagnate dal docente in servizio. Gli alunni, dopo aver espletato l'esercizio di voto, ritorneranno nelle rispettive aule per proseguire il normale orario di lezione.

Di seguito alcune indicazioni operative come da ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 15

Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto (art.30)

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste (art. 31)

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato.

Presentazione delle liste dei candidati (art.32)

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari allo sportello URP dalle ore 9:00 di venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 12:00 di mercoledì 11 ottobre 2023.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

I membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati.

Esposizione delle liste (art.33)

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Verifica della regolarità delle liste (art.34)

- 1. La commissione elettorale verifica che:
- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
- 2. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
- 3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
- 4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
- 5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Presentazione dei candidati e dei programmi (art.35)

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello delle votazioni. Le richieste di riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° precedente le votazioni. Si individuano come spazi dedicati all'affissione dei volantini di propaganda le sole bacheche, con esclusione dei muri: tali volantini saranno rimossi a cura di chi li avrà affissi entro il termine di legge (2° giorno precedente le votazioni).

Modalità delle votazioni (art.40)

Per il Consiglio d'Istituto verranno eletti n. 4 rappresentanti. Le liste potranno essere formate al massimo da 8 candidati (si possono esprimere al massimo 2 preferenze all'interno di una stessa lista. Non è previsto il voto disgiunto).

La carica ha durata annuale.

Nel locale adibito alle votazioni viene determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto deve venire espresso personalmente da ciascun elettore indicando sulla scheda una croce. Le eventuali preferenze, in numero di 2, potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo dei candidati pre-stampato sulla scheda.

Consulta provinciale

Elezione di n. 2 rappresentanti

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale, si svolgeranno con le stesse modalità e negli stessi orari e luoghi previsti per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO (art.43)

Alle ore 13:10 verranno chiusi i seggi elettorali e si procederà alle operazioni di scrutinio in entrambi i plessi.

Si scrutineranno nell'ordine, prima le schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale e a seguire le schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.

Il seggio n. 1, supportato dalla commissione elettorale, provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza dopo aver ricevuto i verbali degli scrutini elettorali da parte del seggio n. due.

Detto seggio potrà essere integrato, al momento dell'espletamento delle operazioni previste per l'attribuzione dei posti, da due membri del seggio n. 2. Sarà il responsabile di plesso a consegnare, in busta chiusa e sigillata, tutto il materiale elettorale del seggio di Torrente Forno.

Sull'apposito verbale si indicheranno, in particolare, i seguenti dati:

- il numero degli alunni iscritti e quello dei votanti;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche e di quelle nulle.
- Nel caso che fosse espresso solo il voto di lista, il voto va dato alla lista;
- se sono espressi il voto di lista e una preferenza, un voto va dato alla lista e uno al candidato;
- se è espressa la preferenza ma non il voto di lista, il voto va dato alla lista e al candidato;
- se si esprimono per errore un numero di preferenze eccedenti nella stessa lista viene dato il voto alla lista e ai primi due candidati votati nell'ordine in cui sono stampati nella scheda;
- se viene espresso il voto in una lista e la preferenza nell'altra lista il voto è annullato;
- se si esprimono preferenze in due liste diverse la scheda è annullata;
- se il voto o la preferenza è seguito da frasi o segni particolari che rendano riconoscibile il voto, la scheda è annullata.

• In caso di impossibilità a determinare la volontà dell'elettore o nel caso la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore, il voto è nullo.

I membri del seggio firmeranno il verbale delle operazioni elettorali e lo includeranno, insieme alle schede votate nell'apposita busta.

Si ricorda che nei relativi verbali devono essere annotate tutte le anomalie che eventualmente turbano l'effettiva espressione del voto, compresa ogni forma di condizionamento, come la propaganda elettorale sotto qualsiasi forma effettuata nel giorno delle elezioni. Sarà compito della Commissione Elettorale prendere le relative decisioni.

Sarà il seggio n. 1, coadiuvato dalla Commissione Elettorale dell'Istituto, a calcolare i quozienti per le assegnazioni dei posti a ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato.

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, provvederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

Ai sensi dell'art. 46 dell'O.M. 215/91 e s.m.i., entro 5 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, i rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Commissione Elettorale di istituto, che decide entro i cinque giorni successivi.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissioni Elettorale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Si allegano alla presente circolare i moduli per la presentazione delle liste.

Il Dirigente Scolastico

Prof^{ssa} Maria Larissa BOLLACI Firma Autografa Omessa Ai sensi art. 3 del D. L 39/93